



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 2013

Dal 01.01.2012 è stata introdotta, in via sperimentale ed in sostituzione dell'ICI, l'Imposta Municipale Propria (IMU). Tale tributo è confermato anche per l'anno 2013, pur con alcune novità applicative. La presente informativa riepiloga le principali regole applicative del tributo, al fine di agevolare il contribuente nell'espletamento delle proprie incombenze.

Il Comune di Trezzo sull'Adda, con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 12 marzo 2012, ha determinato le seguenti ALIQUOTE e DETRAZIONI, valide anche per il 2013:

- a) ALIQUOTA BASE 0,8 per cento
b) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE **SOSPESA** 0,3 per cento
c) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE **SOSPESA** 0,1 per cento

SOGGETTI PASSIVI	Per Soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
ABITAZIONE PRINCIPALE	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per ulteriori precisazioni si prega di consultare la "scheda informativa"
DETRAZIONI: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
DETRAZIONE PER FIGLI fino a 26 anni	La detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 - nel limite di € 400,00 - per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
PERTINENZE	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.



BASE IMPONIBILE

FABBRICATI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I nuovi coefficienti sono:
160	Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
140	Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
65	Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5)
55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
TERRENI AGRICOLI	La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente. I nuovi coefficienti sono:
135	Terreni agricoli
110	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
AREE FABBRICABILI	La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
IMMOBILI STORICI - ARTISTICI IMMOBILI INAGIBILI e INABITABILI	La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale come sopra specificato. In presenza dei requisiti richiesti, l'I.M.U. è dovuta nella misura del 50%.
ANZIANI E DISABILI	Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.



SEPARAZIONE O DIVORZIO	In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell'I.M.U., il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che l'unico soggetto che deve effettuare il versamento è il coniuge assegnatario dell'abitazione.
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 3° GRADO	Contrariamente a quanto previsto dalla precedente normativa relativa all'applicazione dell'ICI, l'esenzione NON è applicabile ai fini IMU.
RESIDENTI ALL'ESTERO	Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

VERSAMENTI

MODALITA' F24 - gratuito - c/o qualsiasi sportello bancario e postale	Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E 12.04.2012 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. I Codici Tributo sono distinti per il COMUNE e per lo STATO. Con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 21.05.2013 i codici tributi sono stati aggiornati.
--	---

CODICI TRIBUTO - COMUNE
3912 - Abitazione principale e pertinenze - SOSPESO SINO A 31.08.2013
3913 - Fabbricati rurali ad uso strumentale - SOSPESO SINO A 31.08.2013
3914 - Terreni - SOSPESO SINO A 31.08.2013
3916 - Aree fabbricabili
3918 - Altri fabbricati
3923 - Interessi da Accertamento
3924 - Sanzioni da Accertamento
Nuovo codice
3930 - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" - INCREMENTO

CODICI TRIBUTO - STATO
Nuovo codice
3925 - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"



NOVITA' PER I VERSAMENTI

L'imposta dovuta è interamente a favore del Comune AD ECCEZIONE per quella dovuta su:

- fabbricati del gruppo catastale D che è a favore dello Stato nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,76%) - COD. 3925 - ed a favore del Comune per la differenza (0,8% - 0,76% = 0,04%) - COD. 3930.
- fabbricati rurali ad uso strumentali accatastati nel gruppo D10 che è interamente a favore dello Stato nella misura determinata con aliquota ministeriale (0,2%).

E' **sospeso** sino al 31.08.2013 il versamento dell'imposta per:

- abitazione principale e pertinenze
- terreni agricoli
- fabbricati rurali ad uso strumentale

TERMINI - SCADENZE	Il versamento può essere effettuato in rate e alle seguenti scadenze:
17 GIUGNO 2013	➤ Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta; ➤ Unica soluzione.
16 SETTEMBRE 2013	Solo per abitazione principale, pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali nel caso non venga attuata la riforma di cui al D.L. n. 54 del 21/05/2013.
16 DICEMBRE 2013	SALDO a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta.

IMPORTO MINIMO	Ai sensi dell'art. 15 c. 4 del Regolamento I.M.U. l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
-----------------------	--

DICHIARAZIONE	La presentazione della dichiarazione IMU deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
----------------------	---

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Maria G. Fazio

Trezzo sull'Adda, 30 MAGGIO 2013

Infoline : SpazioPiù 02 909331 02 90933.248 - 250 - 275

Sito web: www.comune.trezzosulladda.mi.it

e.mail: tributi@comune.trezzosulladda.mi.it - tel. 02.90.933.253 - 218